



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI

Manuale operativo
**Affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro**



Il presente Manuale operativo è il risultato della realizzazione del progetto “Redazione Manuale interno per affidamenti inferiori a € 40.000” nell’ambito delle attività dell’EAPMO dell’Università degli Studi di Firenze.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al lavoro del personale amministrativo della Gestione amministrativa e contabile di SIAF, in particolare:

Sonya Tronci (Coordinatore), Paolo Casagli, Rosa Iorio, Nadia Marsili, Marta Nuzzi.

Progetto grafico a cura di SIAF – Università degli Studi di Firenze, in particolare:

Chiara Foianesi, Phillis Novara, Sonya Tronci

*SIAF – Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici
Via delle Gore, 2
50141 Firenze*

Sommario

Premessa	3
SEZIONE NORMATIVA	4
Valore stimato dell'appalto	5
<i>Frazionamento</i>	6
Principi comuni	7
<i>Principi di cui all'art. 30</i>	8
<i>Principi di cui agli artt. 34 e 42</i>	9
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).....	11
CIG	12
Fasi della procedura di affidamento	12
<i>Programmazione</i>	12
<i>Indagine di mercato</i>	13
<i>Determina a contrarre</i>	13
<i>Requisiti di partecipazione</i>	14
<i>Verifiche</i>	19
<i>Garanzie</i>	24
<i>Pubblicità delle procedure</i>	26
<i>Stipula del contratto</i>	26
<i>Esecuzione del contratto</i>	27
SEZIONE OPERATIVA	31
Procedure di affidamento	32
1. <i>Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip</i>	32
2. <i>Affidamento tramite adesione a Contratti aperti della Regione Toscana</i>	34
3. <i>Affidamento tramite adesione a Convenzione CRUI</i>	35
4. <i>Affidamento diretto tramite Ordine Diretto d'Acquisto su MePA (ODA)</i>	35
5. <i>Affidamento diretto senza l'utilizzo del Mercato elettronico</i>	38
6. <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara</i>	38
MODULISTICA	41
RICHIESTA DI ACQUISTO	42
NOMINA DI RUP	43
RELAZIONE DEL RUP.....	44
RICHIESTA DI OFFERTA	45

DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	46
DETERMINA DI ADESIONE A CONTRATTO APERTO DELLA REGIONE TOSCANA	49
DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CRUI	52
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO	55
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 SENZA L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO	58
DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	61
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	64
VERBALE CONGRUITA' OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	68
DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI UNICITA'	69
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA GARANZIA DEFINITIVA UNICITA'	70
VERIFICHE	71
<i>VERIFICA REGOLARITA' FISCALE</i>	71
<i>VERIFICA OTTEMPERANZA LEGGE 68/99</i>	72
<i>RICHIESTA CARICHI PENDENTI</i>	73
<i>RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE</i>	74
LETTERA D'ORDINE	75
STIPULA CONTRATTO – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DA ALLEGARE AL CONTRATTO	76
COMUNICAZIONE AGID IN CASO DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INFORMATICI.....	78
COMUNICAZIONE ANAC IN CASO DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INFORMATICI.....	79
APPENDICE	80
Tabella obblighi varianti.....	81

Premessa

Il presente manuale ha come oggetto gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro.

L'obiettivo è quello di fornire una guida operativa ad uso interno per la scelta della procedura più adatta alle varie tipologie di acquisto.

Nel presente manuale verranno trattati:

- a) Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip;
- b) Affidamento tramite adesione a Contratti aperti della Regione Toscana;
- c) Affidamento tramite adesione a Convenzione CRUI;
- d) Affidamento diretto tramite Ordine Diretto d'Acquisto su MePA (ODA);
- e) Affidamento diretto senza l'utilizzo del Mercato elettronico;
- f) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per unicità;

Nulla vieta che la Stazione Appaltante possa ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie nel caso in cui le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Il lavoro presentato è frutto dello studio e dell'analisi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC, in particolare le Linee guida n. 3 recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", n. 4 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e n. 8 recante "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".

Per la trattazione degli argomenti è stato consultato il testo "I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo le nuove Linee guida ANAC n. 4" di Salvio Biancardi – Maggioli Editore, 2018.

La modulistica, personalizzata alla realtà del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino, è stata revisionata e aggiornata.

SEZIONE NORMATIVA

Valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti".

Le soglie indicate sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367, che modificano dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2009/81/UE.

Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti sono le seguenti:

- appalti nei settori ordinari e concessioni:
 - a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
 - c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi.
- appalti nei settori speciali
 - a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi.

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

A titolo indicativo si presenta lo schema relativo alle procedure da adottare per i vari limiti di soglia:

Valore economico appalto (IVA esclusa)	Procedura	Normativa di riferimento
Qualsiasi valore economico	Affidamento ad una ditta con o senza pubblicazione del bando a seconda di quanto stabilito dal comma 2 degli artt. 59 e 63 del Codice dei contratti.	Artt. 62 e 63 del Codice dei contratti
Da euro 221.000,00	Gara comunitaria, bando G.U.C.E. Procedure aperte o ristrette	D.lgs. 50/2016
Da euro 40.000,00 a euro 220.999,99	Procedura negoziata sotto soglia con almeno 5 offerte. Obbligo di utilizzo del MePA	Art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti Art. 7, d.l. 52/2012 conv. in l. 94/2012
Da euro 5.000,00 a euro 39.999,99	Affidamento diretto. Obbligo di utilizzo del MePA	Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti Art. 7, d.l. 52/2012 conv. in l. 94/2012
Fino a euro 4.999,99	Affidamento diretto. MePA non obbligatorio	Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti Arti. 1, comma

450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato dal comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019

Frazionamento

Il frazionamento della spesa è una pratica illegittima poiché presuppone il fraudolento obiettivo di applicare una diversa disciplina alla procedura d'acquisto alla quale non si avrebbe diritto se si calcolasse il valore stimato dell'appalto nel suo reale ammontare.

Nel calcolare il reale valore dell'appalto si deve considerare l'intero ente e non il singolo ufficio o la singola struttura di cui si compone l'ente.

Non è infatti legittimo il comportamento dei singoli uffici o strutture della stessa amministrazione che, nel corso dello stesso anno, pongano in essere procedure di acquisto relative alla medesima tipologia di bene/servizio, determinando complessivamente il superamento delle soglie di spesa stabilite per le varie procedure di acquisto previste dalla legge.

L'art. 35, comma 5 del Codice prevede tuttavia un'eccezione: *“Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta”*.

Il periodo di tempo cui si fa riferimento per il calcolo del valore stimato dell'appalto è l'anno come stabilito dall'art. 35 comma 12 del Codice.

La normativa recente, al fine di evitare l'artificioso frazionamento della spesa, ha introdotto l'obbligatorietà della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro (art. 21 del Codice).

Secondo la Corte dei Conti il frazionamento della spesa potrebbe comportare la violazione delle disposizioni a tutela della concorrenza da parte dell'amministrazione che, ponendo in essere procedure che non sarebbero consentite, coinvolgerebbero un numero più ristretto di operatori economici. Inoltre il frazionamento deriverebbe spesso dalla cronica carenza di programmazione annuale degli acquisti da parte dell'amministrazione comportando la mancata aggregazione del suo fabbisogno, il quale permetterebbe di ottenere prezzi di mercato più competitivi e vantaggiosi attraverso la predisposizione di un'unica gara.

Principi comuni

Ai sensi del codice degli appalti, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice Contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.

Il nuovo codice ha introdotto dei nuovi principi:

- criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e controllo del loro rispetto nella fase di esecuzione;
- principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza delle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 30, comma 1

ECONOMICITA'
EFFICACIA
TEMPESTIVITA'
CORRETTEZZA
LIBERA CONCORRENZA
NON DISCRIMINAZIONE
TRASPARENZA
PROPORZIONALITA'
PUBBLICITA'
ROTAZIONE

Art. 34

CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E
AMBIENTALE

Art. 42

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE

Principi di cui all'art. 30



Principio di rotazione

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Ad esempio il principio di rotazione non si applica in caso di ODA su MePA.

L'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari per effetto di:

1. arbitrati frazionamenti delle commesse o delle fasce (in caso di previsione di fasce di importo in apposito regolamento della stazione appaltante);
2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
3. alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;

4. affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento (art. 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti – controllo e collegamento tra operatori economici).

ECCEZIONE

L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.

La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La motivazione circa l'affidamento deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso (ad esempio acquisendo da altre amministrazioni una attestazione di buon esito delle forniture/servizi eseguiti).

È necessario che il RUP dia la massima importanza alla motivazione che giustifica l'affidamento del contraente uscente.

Principi di cui agli artt. 34 e 42

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

L'art. 42 definisce, invece, il conflitto di interesse. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Tali disposizioni valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

La stazione appaltante vigila affinché tali adempimenti siano rispettati.

ART. 34

CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE

Previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti

ART. 42

PRINCIPIO DI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Per ogni procedura di acquisto le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016). Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice degli appalti.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice (Conflitto di interesse), né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza (ANAC -Linee Guida n. 3). In queste ultime linee Guida sono dettagliati:

- le modalità di nomina del RUP;
- i suoi compiti;
- i requisiti di professionalità;
- l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Come previsto dall'ANAC, laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara e in tutti gli atti del procedimento amministrativo, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara e nell'invito a presentare un'offerta.

Il RUP deve essere in possesso di un'adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in relazione alla natura, complessità e/o importo alternativamente:

- alle dipendenze di stazioni appaltanti nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni in ambito tecnico/amministrativo;
- nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza a favore di imprese.

Il RUP deve inoltre possedere una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento commisurata alla tipologia e alla complessità dell'acquisto.

Valore economico appalto (IVA esclusa)	Requisito richiesto
Servizi e forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice	Possesso alternativamente di: <ul style="list-style-type: none"> - diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; - laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; - laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche	È necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per appalti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari

caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) possono essere richiesti, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti qui indicati, adeguata formazione in materia di Project Management.

CIG

Prima di avviare la procedura di scelta del contraente, il Responsabile Unico del Procedimento deve richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara);

Per procedure che prevedano un valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00 è possibile acquisire un rilascio in forma semplificata: lo SMART CIG.

Il RUP, una volta accreditatosi sul portale dell'ANAC, effettua la registrazione della procedura attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), il quale attribuisce alla procedura di acquisto/affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara".

Se la gara prevede più lotti, a ciascun lotto della gara, è attribuito un singolo CIG.

Qualora la gara non abbia esito, il RUP è tenuto a cancellare il CIG.

Il CIG deve essere sempre indicato anche negli strumenti di pagamento in quanto la L. 136/2010, nell'art 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", identifica nel CIG il mezzo per tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture.

Fasi della procedura di affidamento

Per gli appalti di valore inferiore a euro 40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto (art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016).

Il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) ha cancellato dall'art. 36, comma 2, lett. a) l'obbligo di fornire l'adeguata motivazione, ma l'art. 32 al comma 2 del Codice prevede che nella determina a contrarre debbano essere fornite *"le ragioni della scelta del fornitore"*.

A tal fine e per assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, assumono notevole importanza le indagini di mercato.

Programmazione

Le procedure di acquisto devono essere effettuate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ateneo.

L'articolo 21 introduce criteri di razionalizzazione ed efficienza e prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

L'ANAC non giustifica il frazionamento della spesa che scaturisce da una cattiva programmazione.

Indagine di mercato

Le indagini di mercato consentono alla stazione appaltante di acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Le Linee guida n. 4 dell'ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" prevedono che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Determina a contrarre

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. La determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura

contabile, la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Il contenuto del predetto atto può essere semplificato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro. In questo caso l'ANAC prevede la predisposizione di una determina semplificata che non sostituisce la tradizionale determina a contrarre ma, più semplicemente, ha solo un contenuto semplificato. Questo implica che la stazione appaltante può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. È del tutto ovvio che se l'atto contiene l'indicazione del fornitore non è una determina a contrarre che segna l'avvio della procedura ma è una determina di affidamento.

Sulla base di quanto stabilito nella Legge 241 (art. 3 comma 1) e nel rispetto del principio di economicità sancito all'art. 30 del Codice, l'Ente è comunque obbligato a motivare espressamente sulla congruità del prezzo di affidamento, pertanto negli affidamenti diretti il confronto tra più preventivi rimane la forma più sicura per individuare le migliori condizioni economiche.

La scelta dell'affidatario viene quindi effettuata tenendo conto del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Requisiti di partecipazione

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali ove richiesti.

Requisiti di carattere generale (art. 80)

I requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alla procedura d'appalto o concessione sono previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti, la loro mancanza è motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara (*vedasi riquadro delle verifiche a pag. 22*).

Requisiti speciali minimi richiesti (art. 83)

La stazione appaltante può richiedere all'operatore economico i seguenti requisiti speciali:

- **requisiti di idoneità professionale** (es. iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto);
- **requisiti di capacità economica e finanziaria** (dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o, in caso di imprese di nuova costituzione, sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
- **requisiti di capacità tecniche e professionali** (es. attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile nell'anno precedente o in un intervallo di tempo ritenuto significativo oppure il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).

DGUE

Il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere effettuato attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Il DGUE è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare nella quale l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, soddisfa i criteri di selezione previsti dall'art. 83, soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati secondo l'art. 91.

Inoltre il DGUE fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e quelle relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale (avvalimento).

Dal 18 aprile 2018 il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in forma elettronica e firmato digitalmente. Dal 18 ottobre 2018, data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2 del codice dei contratti pubblici, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche emanate da AGID. Per tutte le procedure di gara bandite dal 18 ottobre, il DGUE fornito in

formati diversi da quello stabilito dalle suddette regole tecniche sarà considerato come documentazione illustrativa a supporto.

Le dichiarazioni fornite con il DGUE sono soggette ai controlli della stazione appaltante volti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti.

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL DGUE

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, l'operatore economico dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, contenente le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr., Parte II, sez. C – art. 89 del codice Avvalimento); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
- le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la pubblicazione della presente lettera.

Articolazione del DGUE

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

PARTE I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La compilazione di questa parte è a cura della stazione appaltante.

PARTE II – Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D

La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico.

Sezione A – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dovranno essere indicati i dati identificativi e le informazioni generali sull'operatore economico.

Sezione B – INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura (*se intervengono più legali rappresentanti ripetere più volte il punto b) tante volte quanto necessario*).

Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 (se presenti), anche nel caso di Direttori tecnici esterni.

Sezione C – INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI, (AVVALIMENTO)

L'operatore economico dovrà avere cura di compilare con attenzione detta sezione, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dall'operatore economico non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

Sezione D – INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO FA AFFIDAMENTO

Dovranno essere rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda, secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016.

PARTE III – Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, sezioni A, B, C e D

La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico. L'operatore economico nel compilare questa parte è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace.

Sezione A – MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: ex art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del rappresentante legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi i subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra quelli indicati nel suddetto comma 1, dell'art. 80.

L'operatore economico non è tenuto a indicare le condanne in caso di:

1. reato depenalizzato;
2. intervenuta riabilitazione;
3. estinzione del reato dopo la condanna;
4. revoca della condanna.

Il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico; l'elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla visura del casellario giudiziale.

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 devono essere rese non solo dal titolare, ma anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente l'invio della lettera di invito, ovvero:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza legale (presidente, amministratore delegato oppure direttore generale che risponda al consiglio di amministrazione stesso), membri del consiglio di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Per ognuno di soggetti sopra indicati (ex comma 3, art. 80) e limitatamente al predetto comma 1 e 2, dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, il legale rappresentante può rendere le relative dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per sé che per gli altri, firmando egli stesso il DGUE.

In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III, che:

“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art. 80, comma 1 anche per gli altri soggetti dell'operatore economico che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80 e precisamente:

il Sig. nella sua qualità di,

il Sig. nella sua qualità di.....

ecc.”

oppure

dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati nell'art. 80, comma 3 del Codice, provvedendo gli stessi a:

- firmare il DGUE presentato dal legale rappresentante dell'operatore economico, allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;

oppure

- a presentare e a firmare ciascuno un proprio distinto DGUE limitatamente alla parte di loro interesse (Parte III del DGUE).

N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, "limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato", dovrà provare "di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".

Sezione B – MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: ex art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Sezione C – MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI: ex art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b), c), d), e) dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, "limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato", dovrà provare "di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".

Sezione D – ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE:

L'operatore economico dovrà avere cura di compilare debitamente questa sezione, nella quale sono da comprendere le dichiarazioni che riguardano i motivi di esclusioni previste dall'art. 80 comma 2 e comma 5 lettere f), g), h), i), l), m) D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

N.B. SELF CLEANING. Al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, "limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato", dovrà provare "di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".

PARTE IV – Criteri di selezione

Tale parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del medesimo decreto. L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara. Gli operatori economici che intendono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, dovranno riempire i punti: A1; C1a; 9;13.

PARTE V – Riduzione del numero dei candidati qualificati

L'operatore economico deve fornire le informazioni solo se l'Amministrazione aggiudicatrice ha specificato i criteri e le regole da applicare per ridurre il numero dei partecipanti.

PARTE VI – Dichiarazioni finali

Tale parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Modalità operative di compilazione del DGUE

A far data dal 18 ottobre 2018, in attuazione dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in modalità telematica attraverso il link <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> seguendo le regole dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con la seguente procedura:

1. all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>, nel menù della videata principale, qualificarsi flaggando **“sono un'amministrazione aggiudicatrice”** e in successione flaggando **“Creare un nuovo DGUE”**;
2. a questo punto il sistema presenterà la seguente interrogazione: **“Dove si trova l'Amministrazione o ente?”** e si potrà selezionare dal menu a tendina **“Selezionare il paese”**;
3. successivamente azionando il bottone **“avanti”**, sarà possibile compilare la PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
4. al termine della compilazione e della selezione delle parti che l'operatore economico dovrà compilare, si potrà premere **“Quadro generale”** per visualizzare il DGUE compilato e premere **“Scaricare nel formato”** per scaricare il file DGUE sul computer locale e salvarlo nel formato .xml da inviare all'operatore economico;
5. l'operatore economico, ricevuto il file in formato .xml dovrà collegarsi all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>, nel menù della videata principale, qualificarsi flaggando **“sono un operatore economico”** e in successione flaggando **“Importare un DGUE”** quindi compilare la seguente sezione telematica **“Caricare il documento Caricare un file ESPD”** e il bottone **“SCEGLI IL FILE”** in precedenza scaricato;
6. a questo punto il sistema presenterà la seguente interrogazione: **“Dove si trova la Sua impresa?”** e si potrà selezionare dal menu a tendina **“Selezionare il paese”**;
7. successivamente azionando il bottone **“avanti”** si aprirà il documento xml per la compilazione on-line;
8. al termine della compilazione compare in fondo al documento la sezione di esportazione: si può ora premere **“Quadro generale”** per visualizzare il DGUE compilato e premere **“Scaricare nel formato”** per scaricare il file DGUE sul computer locale e salvarlo in due formati utili: xml e pdf.

Solo a questo punto l'operatore economico potrà utilizzare il formato pdf scaricato al punto 8, firmarlo digitalmente e inviarlo via PEC alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dovranno essere rese dall'operatore economico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

L'operatore economico nella compilazione del DGUE è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

La stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE.

Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inviato via PEC alla stazione appaltante.

La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Le informazioni relative ai legali rappresentanti dell'operatore economico (sezione B) devono intendersi riferite ai soggetti che sottoscrivono il DGUE. In caso di documentazione a firma di diversi soggetti o in caso di poteri di firma congiunta, riportare in detta sezione i dati per ciascun rappresentante.

Oltre al DGUE, l'operatore economico dovrà compilare delle dichiarazioni integrative relative alle informazioni non presenti nel DGUE.

Verifiche

Affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Prima della stipula del contratto la stazione appaltante procede comunque alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. n. 190/2012: elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, iscrizione ad albi, Camera di commercio, ecc.).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Affidamenti di importo compreso tra 5.000,01 e 20.000,00 euro

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Prima della stipula del contratto la stazione appaltante procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (delitti consumati o tentati, false comunicazioni, frode, ecc. nonché violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, nonché fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo) e dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. n. 190/2012: elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, iscrizione ad albi, Camera di commercio, ecc.).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro

La stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, deve acquisire l'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti e procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

NON SI PUO' PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRIMA DI AVER ESEGUITO LE VERIFICHE.

		Importi inferiori a 5.000,00 euro	Importi compresi tra 5.000,01 euro e 20.000,00 euro	Importi superiori a 20.000,01 euro
PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	Documenti richiesti	DGUE Tracciabilità Patto di integrità (per affidamenti fuori MePA)	DGUE Tracciabilità Patto di integrità (per affidamenti fuori MePA)	DGUE Tracciabilità Patto di integrità (per affidamenti fuori MePA)
	Controlli	<ol style="list-style-type: none"> Casellario informatico ANAC DURC Visura camerale Requisiti speciali, se richiesti Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni 	<ol style="list-style-type: none"> Casellario informatico ANAC DURC Visura camerale Requisiti art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) del Codice Requisiti speciali, se richiesti Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni 	<ol style="list-style-type: none"> Tutti i requisiti di cui all'art. 80 Requisiti speciali, se richiesti Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni
CONTRATTO	Prescrizioni	Il contratto deve prevedere specifiche clausole sanzionatorie in caso si appuri che l'operatore economico sia privo dei requisiti	Il contratto deve prevedere specifiche clausole sanzionatorie in caso si appuri che l'operatore economico sia privo dei requisiti	Il contratto non può essere stipulato senza aver fatto i controlli

Clausole sanzionatorie nel caso appuri la mancanza dei requisiti

- risoluzione del contratto
- pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

Schema verifiche

Art. 80 D.lgs. 50/2016 Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto o concessione	Strumento	Modalità
art. 80, comma 1, lett. a), b), bis), c), d), e), f), g)	Casellario giudiziale	<p>Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresa individuale: titolare o direttore tecnico; • Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; • Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; • altri tipi di società o consorzio: membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; del direttore tecnico o del socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci. <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>
art. 80, comma 4 Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.	Agenzia delle Entrate	Richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario.
art. 80, comma 4 Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).	INPS / INAIL	Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS: o sul sito dell'INAIL ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcasse, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

<p>art. 80, comma 5 lett. a) Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>
<p>art. 80, comma 5, lett. b) Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p>	<p>Infocamere</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it Sul punto, con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale, si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>art. 80, comma 5, lett. c) Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale Certificato dei carichi pendenti</p>	<p>Per il Casellario informatico presso ANAC si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p> <p>Per il Casellario giudiziale si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale. Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della lett. c) (cui si rinvia per completezza): - risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell'appaltatore, pur non contestata in giudizio; - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio; - fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.</p> <p>Per il Certificato dei carichi pendenti si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante.</p>
<p>art. 80, comma 5, lett. f) Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. lett. f-bis): nel caso di presentazione, in gara</p>	<p>Anagrafe delle sanzioni amministrative e Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002). Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>

o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico. lett. f-ter): iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.		
art. 80, comma 5, lett. g) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it
art. 80, comma 5, lett. h) Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it
art. 80, comma 5, lett. i) Mancata presentazione del certificato dell'Ispettorato del lavoro in merito all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata autocertificazione del medesimo requisito.		Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico o attraverso il portale su internet.
art. 80, comma 5, lett. l) Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it .
art. 80, comma 12 Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle	ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni. Ai fini della segnalazione al casellario informatico presso ANAC:

<p>procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.</p>		<p>http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</p>
---	--	--

Garanzie

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato negli atti di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%. La garanzia provvisoria può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Essa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina la garanzia definitiva, cioè la garanzia costituita dall'affidatario per la sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva deve essere prestata mediante cauzione o fideiussione nella misura del 10% del valore dell'appalto e, come per la garanzia provvisoria, può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Anch'essa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia sia provvisoria che definitiva deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile ai sensi del quale il fideiussore ha diritto a non rimanere in perpetuo nell'incertezza di un'eventuale chiamata a rispondere per un altrui inadempimento;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Sia per la garanzia provvisoria che per la garanzia definitiva è possibile operare delle riduzioni:

Percentuali riduzione	Condizioni	Note
50%	Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.	
50%	Microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	Non cumulabile con quella del 50% di cui alla riga precedente.
30% oppure 20%	Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.	Entrambe cumulabili con la percentuale del 50% di cui alla prima riga.
20%	Operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	Cumulabile con le percentuali di cui alle righe prima e seconda.

15%	Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Cumulabile con le percentuali di cui alle righe prima, seconda, terza e quarta.
30%	Operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.	Non è cumulabile con le riduzioni precedenti.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva si calcola sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Publicità delle procedure

L'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 del Codice ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del Codice, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Gli atti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Inoltre tutti gli atti devono essere pubblicati sull'albo on line dell'Ateneo.

Stipula del contratto

La stipula del contratto è l'atto conclusivo del procedimento d'acquisto e, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

In tema di stipula del contratto il Codice prevede la clausola dilatoria detta "*stand still period*", la quale prevede che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione al fine di garantire la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 la clausola non si applica:

- a) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro (art. 54);
- b) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione (art. 55);
- c) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- d) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b).

Esecuzione del contratto

L'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. In questa fase, il responsabile unico del procedimento si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Trova applicazione anche l'art. 1665 del codice civile che prevede che il committente, prima di ricevere la consegna dell'oggetto dell'appalto, ha diritto di verificare la prestazione. La verifica deve essere eseguita dal committente quando l'appaltatore lo pone nelle condizioni di poterla effettuare. Se, nonostante l'invito effettuato dall'appaltatore, il committente non alla verifica senza giustificati motivi o non ne comunica il risultato entro un breve termine, la prestazione si considera accettata. Se il committente riceve la consegna senza riserve la consegna si considera accettata anche se non si è proceduto alle verifiche. Salvo diversa pattuizione, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando la prestazione è accettata dal committente.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Qualora la fornitura o il servizio presentino dei vizi tali da non superare il collaudo, il committente può richiedere che le difformità o i vizi vengano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo venga proporzionalmente ridotto, fatto salvo, in entrambi i casi, il risarcimento del danno subito, nel caso di colpa dell'appaltatore. Il committente può inoltre chiedere la sostituzione di quanto ricevuto e in caso di rifiuto è possibile l'acquisizione in danno. Nel caso in cui tali soluzioni non vengano accettate dall'appaltatore, il committente ha diritto alla risoluzione del contratto e a richiedere il risarcimento del danno che potrà essere fatto valere sulla garanzia definitiva.

La competenza in questa materia è del giudice ordinario.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Esso prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione

dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

- b) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

I contratti possono inoltre essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Nel caso non possano essere applicati i commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere effettuata una nuova procedura d'appalto.

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del Codice, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi servizi e forniture, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

Il valore complessivo del contratto a seguito di variante non deve superare i 39.999,99 euro.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

L'art. 101 del Codice degli Appalti al comma 1 stabilisce che il RUP, nella fase di esecuzione dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto.

La figura del DEC ha un ruolo centrale nello svolgimento del contratto relativo a servizi e forniture, tant'è vero che al comma 2 dell'art. 111 è previsto che l'incarico di responsabile esecutivo del contratto di servizi e forniture è, di norma, ricoperto dal RUP ed è l'ANAC che stabilisce l'importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per il quali il RUP può coincidere con il DEC.

È prevista la figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il DEC è nominato dalla stazione appaltante, su proposta del RUP, ed ha compiti di coordinamento e controllo, anche contabile, sull'esecuzione del contratto, compiti che porta avanti in autonomia, ma, al contempo, presenta al RUP rapporti periodici sull'andamento delle attività relative al contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizi o forniture:

- dà l'avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore le istruzioni necessarie, emanando ordini di servizio all'esecutore, vistati dal RUP e anche trasmessi via PEC, in relazione agli aspetti tecnici ed economici nella gestione dell'appalto;
- propone al RUP modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione; chiede la sospensione dell'esecuzione qualora intervengano particolari circostanze; di contro, appena cessate le cause della sospensione, trasmette all'impresa la disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- rilascia il certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni. La verifica di conformità (art. 102 comma 2) è svolta dal DEC in presenza del RUP;
- effettua il controllo tecnico amministrativo verificando che quanto previsto dal contratto sia pienamente rispettato. Il controllo contabile è effettuato con strumenti elettronici che devono garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la loro provenienza;
- verifica il rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore anche al fine di evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- redige verbali e relazioni in ordine ai processi dell'esecuzione del contratto in modo tempestivo qualora avvengano danni a persone o cose e li trasmette al RUP;
- indica un assistente alla stazione appaltante da nominare in caso di forniture particolarmente importanti;
- riferisce al RUP di eventuali contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici, ritardi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

SEZIONE OPERATIVA

Procedure di affidamento

In questa sezione verranno analizzate dal punto di vista operativo le seguenti procedure di affidamento:

1. Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip;
2. Affidamento tramite adesione a Contratti aperti della Regione Toscana;
3. Affidamento tramite adesione a Convenzione CRUI;
4. Affidamento diretto tramite Ordine Diretto d'Acquisto su MePA (ODA);
5. Affidamento diretto senza l'utilizzo del Mercato elettronico;
6. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per unicità.

1. Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip

Per procedere alla fornitura di beni o servizi tramite adesione alle Convenzioni CONSIP è necessario che la stazione appaltante sia registrata sul portale acquisti in rete della P.A. e che tale struttura preveda al suo interno almeno un punto ordinante collegato a uno o più punti istruttori/operatori di verifica, tutti debitamente registrati.

Il punto istruttore è colui al quale compete:

- la ricerca del bene o del servizio desiderato fra quelli posti a catalogo fra le convenzioni CONSIP attive;
- la predisposizione dell'ODA, con l'inserimento a carrello dei beni o dei servizi desiderati, in conformità a quanto disposto con pubblica determina dirigenziale e l'istruzione dello stesso, con tutte le informazioni complementari necessarie per la firma del punto ordinante.

Il punto ordinante è il soggetto munito di firma digitale ed autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, solitamente il Dirigente, al quale compete:

- la verifica della rispondenza dell'ODA con la fornitura di beni o servizi autorizzata;
- la firma digitale dell'ODA che dovrà essere inviato al fornitore tramite l'apposita procedura prevista dal portale acquisti in rete della P.A..

L'operatore di verifica può essere sia il punto ordinante che il punto istruttore che provvede a verificare che, al momento del pagamento, il fornitore risulti non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Tale verifica è obbligatoria per tutti i pagamenti di importo pari o superiore a euro 5.000,00 oltre IVA.

Procedura

Il Punto Istruttore effettua il LOGIN con le sue credenziali per l'accesso al portale acquisti in rete della P.A.. L'accesso lo posiziona direttamente sul cruscotto della sua utenza (personalizzabile) contenente, oltre alle informazioni di carattere generale, tutti i collegamenti alle diverse INIZIATIVE previste dal programma. Tra queste, la terza voce del menu a tendina posto in alto è il sistema delle CONVENZIONI. Cliccando su tale voce la schermata propone, con vista a griglia oppure ad elenco, tutte le CONVENZIONI con esclusione di quelle chiuse (raggiungibili mediante apposito link posto in alto a destra). Il programma permette, tramite apposito strumento, di operare filtri (per stato, per area merceologica, ecc.) mirati alla scrematura dell'intero elenco e all'identificazione della convenzione cercata. Selezionando la Convenzione desiderata ed agendo sul link si apre un sotto schermata che propone l'eventuale suddivisione in lotti della stessa (con indicazione per ognuno delle date di attivazione e di scadenza, dei quantitativi massimi previsti e del CIG generale del LOTTO) e per ciascuno di essi l'accesso alla relativa documentazione. La documentazione dell'iniziativa è molto importante perché fornisce tutte le indicazioni necessarie per le diverse fasi della fornitura. Nella guida e nei capitolati tecnici si trovano tutte le specifiche dei beni o dei servizi offerti, c'è poi il listino con i corrispettivi e le tariffe corrispondenti, i riferimenti del fornitore, l'eventuale modulistica da utilizzare nel corso di vigenza del contratto per l'attivazione di particolari servizi e la tracciabilità dei conti correnti da utilizzare per i pagamenti. Infine nella parte destra della schermata c'è il pulsante per il rinvio al catalogo elettronico dove si trovano tutte le voci o gli articoli ordinabili nell'ambito della Convenzione. Anche il catalogo può essere visualizzato ad elenco o a griglia e permette di selezionare ogni singola voce che si vuole aggiungere al carrello per la predisposizione dell'ODA. Terminata l'operazione di inserimento a carrello degli articoli che interessano, si clicca sul pulsante CREA ORDINE posto a destra della schermata. Il programma restituisce la schermata dell'ODA da completare con:


- informazioni di carattere generale - Descrizione ORDINE, P.IVA amministrazione, sistema di pagamento;
- informazioni di carattere particolare - quantità di ogni singolo articolo, indirizzo di consegna, indirizzo di fatturazione, CIG, codice IPA, referente tecnico, referente amministrativo e campo note per l'inserimento di informazioni aggiuntive per le quali, nel caso fossero estese o complesse, può essere utilizzata la funzione allega file che permette di unire all'ODA più documenti. È importante comunque sottolineare che nessuna clausola o condizione diversa da quelle previste dalla Convenzione può essere allegata all'ordine perché determinerebbe l'inevitabile rifiuto da parte del fornitore. La documentazione allegata è necessaria solo per illustrare meglio l'applicazione di condizioni o facoltà già previste dalla Convenzione.

Nel caso di dubbi interpretativi è sempre consigliabile contattare la struttura di supporto del fornitore, reperibile sulla guida, per evitare di commettere errori non sanabili a posteriori che comporterebbero l'inevitabile rifiuto dell'ODA da parte del fornitore stesso.

Il CIG, acquisito precedentemente dal RUP, deve essere sempre della tipologia "Discendente da Accordo Quadro/Convenzione". Terminata la compilazione dell'ODA in tutte le sue parti il punto istruttore provvede (con procedura interna al portale) all'invio telematico dello stesso al punto ordinante, inserendo nell'apposito campo eventuali note informative. In alternativa il punto istruttore può salvare in bozza l'ODA per eventuali successive aggiunte o modifiche prima dell'invio al punto ordinante. Quest'ultimo, ricevuto l'ordine, può:

1. re inviare l'ODA al punto istruttore per la sua modifica o integrazione;
2. non procedere alla sua firma ed al conseguente invio al fornitore;
3. procedere alla firma digitale del documento ed al suo invio telematico al fornitore, previo inserimento del numero di protocollo generale d'Ateneo precedentemente acquisito, il quale entro i termini stabiliti dalla convenzione (generalmente 48 ore), deve accettarlo o rifiutarlo con motivazione. Se accettato, il fornitore è obbligato a corrispondere all'Amministrazione ordinante ogni articolo o servizio incluso nell'ordine secondo le modalità e le condizioni previste dalla convenzione. Se rifiutato con motivazione, per il non rispetto dei vincoli e delle clausole previste dalla convenzione o per l'intervenuto esaurimento dei quantitativi massimi previsti, l'ODA non produrrà effetti.

Nel caso di convenzioni che prevedono contratti di durata pluriennali, possono essere inviati al fornitore per tutto il periodo di vigenza contrattuale (quindi anche dopo l'eventuale scadenza della convenzione), ODA aggiuntivi relativi ad elementi opzionali, materiali di consumo o quant'altro previsto dalla convenzione.



2. Affidamento tramite adesione a Contratti aperti della Regione Toscana

Nel caso di acquisti di beni o servizi tramite adesione a Contratti aperti della Regione Toscana la stazione appaltante invia una manifestazione di interesse alla Regione Toscana, firmata digitalmente dal Dirigente, attraverso la piattaforma START sul sito:

https://start.e.toscana.it/regione-toscana/pleiade/?pagina=ne_registrazione


utilizzando le credenziali appositamente fornite.

La Regione Toscana, verifica la capienza dell'importo richiesto attraverso la manifestazione di interesse e in caso di esito positivo invia l'approvazione.


Si procede alla nomina del RUP che provvederà all'acquisizione del CIG derivato.

La stazione appaltante provvede alla redazione della determina di adesione e alla firma dell'atto di adesione che dovrà essere inviato alla Regione attraverso la piattaforma START.

La Regione provvede a controfirmare l'atto di adesione. A questo punto la stazione appaltante può procedere ad inoltrare l'ordine firmato al fornitore tramite PEC.



3. Affidamento tramite adesione a Convenzione CRUI



4. Affidamento diretto tramite Ordine Diretto d’Acquisto su MePA (ODA)

Le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro si può ricorrere all’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Di seguito le categorie merceologiche per le quali sussiste l’obbligo di acquisto sul MePA per le Università:

Merceologia	Importo	
Vigilanza armata Guardiana Facility management immobili Pulizia immobili	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per vigilanza armata e guardiana e ai 221.000 euro per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti	Si applica quanto indicato nella riga “altre merceologie”
Manutenzione immobili e impianti	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore	Si applica quanto indicato nella riga “altre merceologie”.
Farmaci Vaccini Ausili per incontinenza Medicazioni generali Aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali Servizi di pulizia per gli enti del SSN Servizi di ristorazione per gli enti del SSN	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per il SSN, servizi di lavanderia per il SSN, servizi di smaltimento rifiuti sanitari e ai 209.000 euro per stent, protesi d’anca, defibrillatori, pacemaker	Si applica quanto indicato nella riga “altre merceologie”
	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente	Si applica quanto indicato nella riga “altre merceologie”.

<p>Servizi di lavanderia per gli enti del SSN Servizi di smaltimento rifiuti sanitari Stent Protesi d'anca Defibrillatori pacemaker</p>		
<p>Beni e servizi informatici e di connettività</p>	<p>Pari o superiore alla soglia comunitaria</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore</p>
	<p>Sottosoglia comunitaria</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore</p>
<p>Energia elettrica Gas Carburanti rete ed extra-rete Combustibili per riscaldamento Telefonia fissa Telefonia mobile Buoni pasto</p>	<p>Pari o superiore alla soglia comunitaria</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale regionale di riferimento se applicabile</p>
	<p>Sottosoglia comunitaria</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure SDAPA o ulteriori sistemi telematici della centrale regionale</p>
<p>Altre merceologie presenti in strumenti</p>	<p>Pari o superiore alla soglia comunitaria</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip.</p>

Consigli o centrali di acquisto regionale		In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA

Procedura

La stazione appaltante effettua acquisti sul MePA attraverso il punto istruttore, che istruisce l'ordine, e il punto ordinante che lo firma.


L'utente effettua la ricerca dei prodotti tramite il codice "catalogo" presente nella richiesta d'acquisto.

Dopo aver selezionato il prodotto e/o il servizio d'interesse, si aggiunge al carrello e si crea l'ordine predisposto dal sistema.

Nella pagina di gestione ordine, le informazioni contrassegnate con l'asterisco sono obbligatorie.

Nella generazione dell'ordine il sistema ricorda che, per il perfezionamento del contratto di fornitura, l'ordine dovrà essere firmato digitalmente.

Dopo averlo completato in tutte le sue sezioni (ricordarsi di aggiornare i totali qualora la quantità di beni e servizi richiesti sia maggiore ad uno), il punto istruttore potrà inviarlo al punto ordinante per essere firmato digitalmente al quale dovrà essere contestualmente comunicato anche il numero di protocollo assegnato all'ordine stesso.




5. Affidamento diretto senza l'utilizzo del Mercato elettronico

Quando non è possibile ricorrere al MePA perché il metaprodotto non è presente o per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere all'affidamento senza l'utilizzo del mercato elettronico ad eccezione dei beni e i servizi informatici e di connettività per i quali vige l'obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip o del mercato elettronico, senza alcuna distinzione di importo.

La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 512 dispone infatti che, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali. Pertanto gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività al di fuori delle Convenzioni Consip e al di fuori del MePA possono essere effettuati esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

L'autorizzazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Agenzia per Italia digitale (AgID).

Ai sensi del comma 517 Legge n. 208/2015 la mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e del danno erariale.



6. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è disciplinata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ANAC, con le Linee guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", fornisce indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l'effettiva infungibilità di un bene o di un servizio: gli accorgimenti che le stazioni appaltanti dovrebbero adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in); le condizioni che devono verificarsi affinché si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi.

Ai sensi dell'art. 63 le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante tale procedura, dando conto con adeguata motivazione, nella determina a contrarre, della sussistenza dei relativi presupposti.

Nel caso di appalti pubblici di forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
- b) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.


Nel caso di appalti pubblici di forniture tale procedura è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La procedura può essere utilizzata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.



MODULISTICA

RICHIESTA DI ACQUISTO

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Al Dirigente

Oggetto: **Richiesta di acquisto beni/servizi.**

Il sottoscritto _____, afferente all'Ufficio _____, richiede l'acquisizione del seguente bene/servizio:

Q.tà	Descrizione dettagliata del prodotto/servizio	Prezzo unitario al netto di IVA	Prezzo complessivo al netto di IVA
T O T A L E			

MOTIVAZIONE:

Il Richiedente

Firenze, _____

SI AUTORIZZA

Il Dirigente

NOMINA DI RUP

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Al dott. _____
Sede

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 5 e 6;
Visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del Procedimento;
Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;
Vista la necessità di procedere all'acquisto di _____ per le esigenze del Ateneo/Area/Unità di processo/Dipartimento nell'ambito _____;
Si nomina la S.V. Responsabile Unico del Procedimento per le fasi relative alla fornitura di _____ per un importo complessivo non superiore a euro _____.

Nella predetta qualità, dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi predette e svolgere tutte le attività alla stessa espressamente demandate dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*.

Il Dirigente

RELAZIONE DEL RUP

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Oggetto: _____

RELAZIONE Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto _____, afferente al _____
(*indicare la Struttura*), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs.
50/2016, incaricato con nota prot. n. _____ del _____ per la fornitura di _____.

Descrizione della fornitura richiesta.

L'importo dell'affidamento per l'acquisizione dei **beni/servizi** sopra descritti è di euro _____ (IVA esclusa).

I prodotti in oggetto **possono/non possono** essere acquistati sul Mercato Elettronico (MePA).

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget _____ (*indicare la Struttura*), conto CO. _____ " _____ " –
dimensione analitica " _____ " ed è stata autorizzata da _____.

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il Sottoscritto

PROPONE

di attivare l'appalto in oggetto mediante **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite ODA su MePA/senza l'utilizzo del Mercato elettronico oppure mediante adesione a Convenzione Consip/Convenzione CRUI/Contratto aperto della Regione Toscana oppure mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016** alla società _____ sede legale _____ C.F. _____ P.IVA _____ per le seguenti motivazioni:

Il RUP

Firenze, _____

RICHIESTA DI OFFERTA

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Spett.le
 Società _____
 Via _____, ____

 PEC: _____

Oggetto: Richiesta di offerta per _____.

Con la presente si richiede di formulare la Vs migliore offerta, senza alcun impegno da parte di SIAF, in merito alla fornitura di cui all'oggetto, come di seguito indicato:

Q.tà	Descrizione dettagliata del prodotto/servizio	Prezzo unitario al netto di IVA	Prezzo complessivo al netto di IVA
T O T A L E			

In caso di unico soggetto idoneo ad effettuare la fornitura o erogare il servizio in quanto produttrice del software, la Società dovrà inviare a SIAF la relativa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Il Dirigente

DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione Consip _____ Lotto _____ per la fornitura/servizio di _____.
CIG originario: _____
CIG derivato: _____

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi..... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Dato atto che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione _____;

Dato atto che con l'adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento;

Ritenuto per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;

Considerato che con nota prot. _____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____ derivato dal codice CIG _____ assegnato al Lotto _____ della Convenzione Consip “_____”;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel

DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

Dato atto

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: _____
(esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione);
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio _____;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite in convenzione;
- il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip _____;

Verificata

la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio " _____", conto CO. _____
" _____" – dimensione analitica " _____";

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell'ANAC;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, alla convenzione Consip _____ assegnata alla ditta _____ riguardante _____ per un periodo _____ con decorrenza _____ CIG derivato _____ dal CIG della convenzione _____;
- 2) che la spesa complessiva, pari a euro _____ oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “_____”, conto CO. _____ “_____” – dimensione analitica “_____”;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro _____,00 *oppure a zero*;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

DETERMINA DI ADESIONE A CONTRATTO APERTO DELLA REGIONE TOSCANA

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di adesione al contratto aperto della Regione Toscana _____
per la fornitura/servizio di _____.
CIG originario: _____
CIG derivato: _____

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Visto Considerato che la Regione Toscana ha sottoscritto con _____ un Contratto, denominato _____, per l'acquisizione di _____;

Considerato che, in mancanza di una Convenzione Consip idonea a garantire la fornitura/il servizio, la modalità di acquisizione tramite centrale di committenza regionale è tra quelle previste dalla normativa attualmente vigente;

Vista la manifestazione di interesse inviata in data _____ e la sua approvazione intervenuta da parte della Regione Toscana in data _____;

Ritenuto per le ragioni sopra descritte, di aderire al citato contratto;

Considerato che con nota prot. ____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____ derivato dal codice CIG _____ assegnato al contratto aperto della Regione Toscana _____;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende

disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: _____
(esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione);
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio _____;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite nel contratto aperto della Regione Toscana;
 - il contraente viene individuato, mediante adesione al contratto aperto della Regione Toscana _____;
- Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio "_____", conto CO. _____
"_____" – dimensione analitica "_____";

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell'ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, al contratto della Regione Toscana _____ assegnato alla ditta _____;
- 2) di inoltrare alla Regione Toscana, tramite il suo Sistema Telematico di Acquisti START, l'Atto di Adesione sul contratto regionale aperto "_____ - CIG _____" con successivo ordine, per la fornitura/servizio di _____ per un periodo _____ con decorrenza _____ - CIG derivato _____;
- 3) che la spesa complessiva, pari a euro _____ oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio "_____", conto CO. _____ "_____" – dimensione analitica "_____";
- 4) che la spesa di euro _____ per ciascun anno di adesione, a titolo di rimborso spese forfettario a favore della Fondazione CRUI come previsto dall'art. __ della suddetta convenzione,

graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “Altre spese per servizi”, conto CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” – dimensione analitica “_____”.

- 5) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro _____,00 *oppure a zero*;
- 6) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CRUI

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CRUI _____ per la fornitura di _____ per il periodo _____.

CIG originario: _____

CIG derivato: _____

IL DIRIGENTE

- Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Considerato che la CRUI ha sottoscritto con _____ un Accordo, denominato _____, che riconosce alla stessa CRUI condizioni speciali per l'acquisizione di _____;
- Tenuto conto che tramite la stipula di apposita Convenzione tra l'Università di Firenze, per il tramite di SIAF, e CRUI, per il tramite della Fondazione CRUI, è possibile accedere a tali speciali condizioni riservate al mondo universitario;
- Considerato che, secondo quanto indicato nella relazione predisposta e presentata nel corso della seduta della Giunta del _____, SIAF ha necessità di acquisire _____ necessario per _____;
- Considerato che la Giunta, con delibera del _____, ha dato mandato al Presidente di procedere alla stipula con la Fondazione CRUI della Convenzione per _____ per il periodo _____;
- Tenuto conto che la predetta Convenzione è stata sottoscritta da SIAF, per conto dell'Università degli Studi di Firenze, in data _____;
- Considerato che con la stessa delibera la Giunta ha dato mandato al Dirigente di procedere, tramite la medesima Convenzione, all'acquisizione per il periodo _____ di _____ e una spesa complessiva non superiore a € _____ oltre IVA;
- Considerato che dagli esiti della gara europea svolta dalla Fondazione CRUI il costo complessivo è di € _____ oltre IVA;
- Ritenuto per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;
- Considerato che con nota prot. _____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____ derivato dal codice CIG _____ assegnato alla suddetta convenzione;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di**

quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

oppure

gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

Dato atto

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: _____
(esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione);
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio _____;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite in convenzione;
- il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione CRUI _____;

Verificata

la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio " _____", conto CO. _____
" _____" – dimensione analitica " _____";

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell'ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, alla convenzione CRUI _____ assegnata alla ditta _____ riguardante _____ per un periodo _____ con decorrenza _____ codice CIG derivato _____ dal codice CIG della convenzione _____;
- 2) che la spesa complessiva, pari a euro _____ oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “_____”, conto CO. _____ “_____” – dimensione analitica “_____”;
- 3) che la spesa di euro _____ per ciascun anno di adesione, a titolo di rimborso spese forfettario a favore della Fondazione CRUI come previsto dall’art. __ della suddetta convenzione, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “Altre spese per servizi”, conto CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” – dimensione analitica “_____”.
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro _____,00 *oppure a zero*;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del mercato elettronico per la fornitura/servizio di _____ per il periodo _____.

CIG: _____

IL DIRIGENTE

- Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente bene/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in quanto _____ (motivare opportunamente, ad es.: in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice. La motivazione concernente la decisione di utilizzare una procedura sotto soglia invece che una procedura ordinaria è prescritta dall'art. 36, comma 2 del Codice e dalle Linee guida n. 4 di ANAC. Come previsto dalle suddette Linee guida, la motivazione va resa in modo sintetico).
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;
- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
- Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad individuare il minor prezzo per l'acquisto di _____ (bene/servizio) e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo del seguente operatore economico: _____;
- Considerato che con nota prot. _____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- Ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del Mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di _____ euro, più IVA;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: _____
(*esplicitare il bisogno che viene soddisfatto mediante l'erogazione della prestazione*);
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio _____;
 - la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'ODA del Mercato elettronico;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico e più precisamente _____;
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio "_____", conto CO. _____
"_____" – dimensione analitica "_____";
- Visti:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro _____,00 (IVA esclusa) a favore della ditta _____, per il periodo di _____, decorrente dall’inizio dell’ODA del Mercato elettronico – CIG _____;
- 2) che la spesa complessiva, pari a euro _____ - oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “_____”, conto CO. _____ “_____” – dimensione analitica “_____”;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro _____ oppure a zero;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 SENZA L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico per la fornitura/servizio di _____ per il periodo _____.

CIG: _____

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente bene/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Accertato che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere pari a euro _____ oltre IVA;

Considerato che la citata tipologia di bene/servizio non è presente sul mercato elettronico;

Constatato che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Considerato sulla base delle verifiche effettuate dal RUP che i prodotti non possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della stessa legge;

Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo;

Tenuto conto che l'organo amministrativo di vertice, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite _____ (*precisare*: consultazione di listini, cataloghi elettronici, ricerca internet (*), confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, confronto di n. ____ preventivi, altro), finalizzata ad una

- comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: _____;
- Dato atto che è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta _____ in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- Dato atto che i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- Considerato che con nota prot. _____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____;
- Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di euro _____ oltre IVA;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Precisato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di _____;
 - l'oggetto del contratto è _____;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio " _____", conto CO. _____ " _____" – dimensione analitica " _____";
- Visti:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di _____, alla ditta _____ - CIG _____;
- 2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);
- 3) che la spesa complessiva, pari a euro _____ oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “_____”, conto CO. _____ “_____” – dimensione analitica “_____”;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali strumenti;
- 6) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AgID, agli indirizzi PEC protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 7) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

(*) Conservare gli screenshot datati nel caso di ricerche internet.

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA
2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016**

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura/servizio di _____ per il periodo _____.

CIG: _____

IL DIRIGENTE

Considerato	che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente bene/del seguente servizio _____ e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
Accertato	che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Considerato	che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
Considerato	che il valore del presente appalto risulta essere pari a euro _____ oltre IVA;
Considerato	che la citata tipologia di bene/servizio non è presente sul mercato elettronico;
Constatato	che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Considerato	sulla base delle verifiche effettuate dal RUP che i prodotti non possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della stessa legge;
Tenuto conto	che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo;
Tenuto conto	che l'organo amministrativo di vertice, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento;
Dato atto	che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite _____ (<i>precisare</i> : consultazione di listini, cataloghi elettronici, ricerca internet (*), confronto di offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, confronto di n. ____ preventivi, altro), finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: _____;
Dato atto	che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta _____ in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
Considerato	che la Società _____ è il distributore esclusivo del prodotto in questione;

- Considerato che con nota prot. _____ del _____ il dott. _____ è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG _____;
- Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di euro _____ oltre IVA;
- Precisato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di _____;
 l'oggetto del contratto è _____;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, **non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto..... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo). (Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, all'operatore affidatario. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- oppure*
- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;**
- Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio " _____", conto CO. _____
 " _____" – dimensione analitica " _____";
- Visti:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
 - il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
 - le Linee guida dell'ANAC;
 - il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di _____, alla ditta _____;
- 2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);
- 3) che la spesa complessiva, pari a euro _____ oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio _____, budget SIAF, bene/servizio “_____”, conto CO. _____ “_____” – dimensione analitica “_____”;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali strumenti;
- 6) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AgID, agli indirizzi PEC protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 7) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente

(*) Conservare gli screenshot datati nel caso di ricerche internet.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Dichiarazioni integrative al DGUE

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL _____ MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 OPPURE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.

CIG: _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 Residente nel Comune di _____ CAP _____ provincia _____
 Stato _____ via/piazza _____
 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Operatore economico _____
 codice fiscale _____ P.IVA _____
 con sede nel Comune di _____ CAP _____ provincia _____
 Stato _____ via/piazza _____
 Telefono _____ e-mail _____ PEC _____
 quale domicilio eletto per la procedura negoziata in oggetto

ATTESTA

1. forma giuridica della Ditta concorrente:

- imprenditore individuale,
- società, anche cooperative;
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;
- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del Consorzio) _____;
- in qualità di Mandatario / Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; che si presenta:
 - già costituito
 - da costituirsi
 - di tipo Orizzontale/verticale/misto
 - fra le imprese, indicare di seguito denominazione – ragione sociale codice fiscale e partita iva di ciascuna associata:
 - Mandante 1 (specificare se orizzontale – verticale – misto) _____
 - Mandante 2 (specificare se orizzontale – verticale – misto) _____
 - Mandante 3 (specificare se orizzontale – verticale – misto) _____
- consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del C.C.;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)** che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: _____

e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

- altro (lett. f) aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter del D.L. 10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009 oppure lett. g) soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 240/1991).

2. che i titolari di cariche e qualifiche di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 sono:

- titolare se si tratta di impresa individuale (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico):

- tutti i soci per le S.n.c. (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico):

- tutti i soci accomandatari per le S.a.s. (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico);

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, funzioni di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, vigilanza, del o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico):

- Soggetti Institori o Procuratori Generali o Speciali (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico);

- eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico):

- che il dichiarante, ai sensi del Codice Appalti, tenuto conto della raccomandazione della Commissione Europea del 06/05/2003, relativa alla definizione delle PMI ovvero di essere:
 - una microimpresa
 - una piccola impresa
 - media impresa
 - un raggruppamento di operatori economici costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
 - un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

3. in relazione agli altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore:

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] (1)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittiva di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p>

(1) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Università di Firenze ai fini della presente procedura. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario qualora non sia sottoscritto digitalmente.

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

VERBALE CONGRUITA' OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Al Dirigente

VERBALE CONGRUITA' OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE

PROCEDURA APPALTO: Procedura di affidamento della fornitura di _____, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 oppure procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016.

CIG: _____

Offerta Economica Allegata

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento valuta congrua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta presentata allegata, in considerazione _____.

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento preso atto della ditta istante alla procedura in oggetto

DICHIARA

con la sottoscrizione della presente di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con l'affidatario e che non sussistono cause di astensione di cui all' art. 51 c.p.c. né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.

Il RUP

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI UNICITA'

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

AFFIDAMENTO IN UNICITA' Aggiudicazione ex art.63 co 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016

Oggetto: _____
CIG _____

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità

Il sottoscritto _____ in qualità di RUP ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 novellata per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 da cui testo si evince che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"

DICHIARA CHE

preso atto della ditta istante alla procedura in oggetto non sussistono a proprio carico causa di incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull'esito istruttorio o finale della decisione assunta.

Firenze, _____

Il RUP

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA GARANZIA DEFINITIVA UNICITA'

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

AFFIDAMENTO IN UNICITA' Aggiudicazione ex art. 63 co 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

Oggetto: _____ -
CIG _____

Dichiarazione ai fini della richiesta della garanzia definitiva

Il sottoscritto _____ in qualità di RUP ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 dal cui testo si evince che "È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati."

DICHIARA CHE

la società " _____ " sede legale in via _____, n. _____ -
_____ C.F. _____ e P.IVA _____ istante alla procedura in
oggetto è di comprovata solidità, pertanto non verrà richiesta alla stessa la garanzia definitiva per
l'affidamento in oggetto.

Firenze, _____

Il RUP

VERIFICHE

VERIFICA REGOLARITA' FISCALE

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Agenzia Entrate di _____
Direzione Provinciale di _____
Via _____ n. ____
CAP _____ Città _____

PEC: _____
e-mail: _____

Oggetto: Richiesta attestazione regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per la società _____.

Considerata l'intenzione da parte di questa Amministrazione di stipulare un contratto di appalto con:

Società _____
Sede legale _____

P. IVA _____

si richiede il rilascio dell'attestazione della regolarità fiscale dell'impresa al _____ (data di autocertificazione) per poter verificare se sono state commesse violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, definitivamente accertate (ai sensi art. 80 c.4, D.Lgs. n. 50/2016).

La richiesta è formulata in applicazione dell'art. 71 del DPR 445/00, che prevede controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di stati, qualità personale e fatti rilasciate ai sensi del richiamato DPR.

Si informa altresì che, entro 30 giorni dalla notifica della suddetta richiesta esclusivamente via mail, si procederà, comunque, a stipulare il contratto di appalto con la suddetta impresa.

L'attestazione richiesta potrà essere inviata all'indirizzo PEC: _____.

Distinti saluti.

Il Dirigente

VERIFICHE

VERIFICA OTTEMPERANZA LEGGE 68/99

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Spett.le

Centro per l'Impiego di _____
Via _____ n. ____
CAP _____ Città _____

PEC: _____
e-mail: _____

Oggetto: **Richiesta certificazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/99 per la Società**
_____.

Considerata l'intenzione da parte di questa Amministrazione di stipulare un contratto di appalto con:

Società _____
Sede legale _____

P. IVA _____

si richiede la certificazione che attesti l'ottemperanza della ditta alle disposizioni della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Si informa altresì che, entro 30 giorni dalla notifica della suddetta richiesta, si procederà, comunque, a stipulare il contratto di appalto con la suddetta ditta.

L'attestazione richiesta potrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo: _____.

Distinti saluti.

Il Dirigente

VERIFICHE

RICHIESTA CARICHI PENDENTI

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Ala Procura della Repubblica di Firenze
Ufficio dei Carichi Pendenti
Viale Alessandro Guidoni, 61
Palazzo di giustizia
50127 - FIRENZE

PEC: casellario.procura.firenze@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 39 del DPR 313/02 per i seguenti nominativi dell'impresa _____: _____.

Si richiede il rilascio del certificato dei carichi pendenti per i seguenti nominativi:

Nome _____ Cognome _____
nato/a a _____ (____) il _____
Sesso: ____
Stato: _____
cod. fiscale: _____

Motivo e finalità della richiesta: Stipula contratto.

La richiesta è formulata in applicazione dell'art. 71 del DPR 445/00, che prevede controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di stati, qualità personale e fatti rilasciate ai sensi del richiamato DPR.

I dati saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il certificato richiesto potrà essere inviato all'indirizzo PEC: csiaf@pec.unifi.it.

Distinti saluti.

Il Dirigente

VERIFICHE

RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Ala Procura della Repubblica di Firenze
Ufficio locale del Casellario giudiziale
Viale Alessandro Guidoni, 61
Palazzo di giustizia
50127 - FIRENZE

PEC: casellario.procura.firenze@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 39 del DPR 313/02 per i seguenti nominativi dell'impresa _____: _____.

Si richiede il rilascio del certificato del casellario giudiziale per i seguenti nominativi:

Nome _____ Cognome _____
nato/a a _____ (____) il _____
Sesso: ____
Stato: _____
cod. fiscale: _____

Motivo e finalità della richiesta: Stipula contratto.

La richiesta è formulata in applicazione dell'art. 71 del DPR 445/00, che prevede controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di stati, qualità personale e fatti rilasciate ai sensi del richiamato DPR.

I dati saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il certificato richiesto potrà essere inviato all'indirizzo PEC: csiaf@pec.unifi.it.

Distinti saluti.

Il Dirigente

LETTERA D'ORDINE

CARTA INTESATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Spett.le

Via _____, n. ____

PEC: _____

Oggetto: Affidamento per la fornitura di _____, periodo dal _____ al _____.
CIG _____.
Lettera d'ordine

Si comunica che con Decreto Dirigenziale rep. n. _____, prot. n. _____ del _____, è stato disposto l'affidamento della fornitura in oggetto a codesta Società per un ammontare complessivo di euro _____ oltre IVA, secondo quanto previsto dall'offerta prot. di arrivo n. _____ del _____.

La fattura, emessa secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, dovrà essere intestata a SIAF - Università degli Studi di Firenze (C.F. e P. IVA n. 01279680480), Via delle Gore n. 2 - 50141 Firenze e dovrà contenere, pena il suo rifiuto, i seguenti elementi essenziali:

1. la partita IVA dell'Impresa
2. la partita IVA di SIAF (01279680480)
3. il codice CIG _____
4. Il codice univoco ufficio ZI9GG0
5. l'esigibilità IVA "S" (split payment)

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. _____.

Si allega ordine n. _____ e foglio patti e condizioni.

Il Dirigente

STIPULA CONTRATTO – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

SCHEMA FOGLIO CONDIZIONI Allegato al CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto e durata della prestazione. La prestazione ha per oggetto la fornitura _____.

Art. 2 – Modalità erogazione corrispettivo. Il pagamento relativo ai servizi di cui all'art. 1 verrà effettuato dietro presentazione all'Università degli Studi di Firenze di specifiche fatture _____, tramite l'Istituto Cassiere dell'Università degli Studi di Firenze, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica positiva a cura dell'Università degli Studi di Firenze della regolarità contributiva della Società a mezzo DURC.

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della **procedura** di seguito specificata:

- a) l'Università degli Studi di Firenze invia l'ordine, documento autorizzativo con i dati necessari alla fatturazione, all'Affidatario, a mezzo PEC (Posta elettronica certificata);
- b) l'Affidatario, ricevuto l'ordine, procede alla consegna della fornitura richiesta ed emette fatture elettroniche intestate all'Università degli Studi di Firenze – (*indicare la Struttura*), inviandola al *Codice Univoco Ufficio _____*;
- c) le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:
 - i) la partita IVA dell'Impresa;
 - ii) la partita IVA dell'Università degli Studi di Firenze (01279680480);
 - iii) il codice CIG, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all'art. 3 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - iv) il codice univoco ufficio _____;
 - v) l'esigibilità IVA "S" (split payment);
- d) l'Università degli Studi di Firenze – (*indicare la Struttura*), ricevute le fatture, provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione richiesta attestato dal RUP e previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia);
- e) l'Università degli Studi di Firenze – (*indicare la Struttura*), nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm., salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato in sede di offerta tutti i dati anagrafici e fiscali dell'aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all'attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così come modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario nei termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Art. 3 – Il termine di esecuzione è fissato al _____.

Art. 4 – Penali. _____

Resta inteso che le penali non potranno comunque eccedere il 10% del corrispettivo complessivamente pattuito per il presente contratto.

È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione dei disservizi rilevati.

Art. 5 – DUVRI. Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Oppure

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto _____ (*ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del*

d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

oppure

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

oppure

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

Art. 6 – Modifiche e varianti. Occorrendo apportare modifiche al presente contratto si applica la normativa di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai prezzi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 7 – Garanzia definitiva. L'Impresa ha presentato la cauzione definitiva, prevista a carico dell'Appaltatore, stabilita per il presente contratto nella misura del _____ secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante _____ inserire riferimenti garanzia prestata n° _____ in data _____ della Compagnia _____, Agenzia di _____. La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e sarà svincolata d'ufficio con apposita comunicazione PEC.

Art. 8 – Poiché l'esecuzione dell'appalto è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le spese del presente atto sono a carico dell'aggiudicataria senza diritto a rivalsa.

Art. 9 – L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Art. 10 – Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta presentata dall'impresa; le determinazioni che hanno dato luogo all'approvazione dell'offerta; la documentazione posta a base di negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, il presente documento.

COMUNICAZIONE AGID IN CASO DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INFORMATICI

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Spett.le
Agenzia per l'Italia Digitale
Viale Liszt 21 - 00144 Roma
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: Adempimenti art. 1 comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208.
Fornitura _____
CIG _____

Si trasmette il decreto rep. n. _____, prot. n. _____ del _____, contenente l'autorizzazione all'acquisto autonomo di beni e servizi informatici secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Il Dirigente

COMUNICAZIONE ANAC IN CASO DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INFORMATICI

CARTA INTESTATA DELLA STRUTTURA

Il Dirigente

Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Adempimenti art. 1 comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208.
Fornitura _____
CIG _____

Si trasmette il decreto rep. n. _____, prot. n. _____ del _____, contenente l'autorizzazione all'acquisto autonomo di beni e servizi informatici secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Il Dirigente

APPENDICE

Articolo 106: Modifiche al contratto

Fattispecie e norma di riferimento	Limite	Condizioni	Adempimenti obbligatori
Previsite nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili. Comma 1, lettera a)	Non previsto	Prefissate la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali possono essere impiegate (opzioni?). Non possono alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.	
	Non previsto. Solo per la parte > 10% e comunque in misura pari alla metà	Clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi	
Prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale Comma 1, lettera b)	Non previsto. Solo per la parte > 10%	Solo per Forniture e Servizi di soggetti aggregatori (art. 1, comma 511, legge n. 208/2015)	
	< 50% settori ordinari (comma 7) Non previsto nei settori speciali	Se un cambiamento del contraente produce entrambi i seguenti effetti: 1) sia impraticabile per motivi economici o tecnici (es. il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale); 2) comportamenti per la stazione appaltante notevoli (?) disguidi o una consistente duplicazione (?) dei costi.	Comunicazione ad ANAC (comma 8) (i) e Obbligo di pubblicazione (comma 5) (ii)
Varianti in corso d'opera Comma 1, lettera c)	< 50% settori ordinari (comma 7) Non previsto nei settori speciali	Entrambe le seguenti: 1) circostanze imprevedibili e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) non è alterata la natura generale del contratto.	Obbligo di pubblicazione (comma 5) (ii)
		(comma 14) <i>Importo variante</i> <i>Importo contratto</i> Qualsiasi < soglia comunitaria < 10% => soglia comunitaria =>10% => soglia comunitaria	Comunicazione all'Osservatorio (iii)
			Trasmissione ad ANAC (iv)

(?) Il concetto di "notevoli" disguidi è ovviamente aleatorio e applicabile con prudenza; la "consistente" duplicazione invece non è un concetto, è una battuta di spirito.

<p>Sostituzione del contraente aggiudicatario iniziale Comma 1, lettera d)</p>	<p>Non previsto</p>	<p>Anche una sola delle seguenti: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità al comma 1, lettera a); 2) per causa di morte o ristrutturazioni societarie (rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza), subentra un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa iniziali, purché ciò non comporti altre modifiche sostanziali al contratto (comma 4) e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice; 3) la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente nei confronti dei subappaltatori.</p>
<p>Modifiche consentite nei documenti di gara Comma 1, lettera e)</p>	<p>Previsto nel bando di gara</p>	<p>Non sostanziali ai sensi del comma 4.</p>
<p>Modifiche motivate diverse da quanto previsto al comma 1 Comma 2, lettere a) e b)</p>	<p>< soglia comunitaria e inoltre 15% per lavori 10% per servizi e forniture</p>	<p>Non possono alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.</p>
<p>Modifiche per errori od omissioni progettuali Comma 2, lettera b), quarto periodo e commi 9 e 10</p>	<p>< soglia comunitaria e inoltre 15% per lavori 10% per servizi e forniture</p>	<p>Resta ferma la responsabilità dei progettisti esterni.</p>
<p>Modifiche sostanziali che ostano a quelle già consentite dai documenti di gara di cui al comma 1, lettera e) Comma 4</p>	<p>Anche una sola delle seguenti: a) se introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione operatori diversi da quelli selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, o attirato ulteriori partecipanti alla procedura; b) se cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) se estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera d).</p>	<p>Comunicazione ad ANAC (comma 8) (i)</p> <p>A seconda delle singole fattispecie</p>
<p>Altre modifiche o varianti Comma 6</p>	<p>Non previsto</p>	<p>Non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2</p> <p>Nuova procedura di gara, nuovo contratto, nuovo CIG ed eventuale ricorso all'art. 63.</p>
<p>Condizione applicabile ai rapporti contrattuali, estranea ai presupposti di legittimità di cui ai commi 1 e 2:</p>		
<p>Modifiche e varianti in corso d'opera Comma 12</p>	<p><= 1/5 in più o in meno dell'importo contrattuale</p>	<p>Non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2: Non possono alterare la natura generale del contratto. Non concorrono al calcolo del quinto le clausole di revisione e/o indicizzazione dei prezzi di cui al comma 1, lettera a).</p>

**Articolo 149: Eccezioni per gli interventi su beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004)
(non riguarda i beni paesaggistico-ambientali ma i soli beni culturali di cui alla parte II del d.lgs. n. 42 del 2004i)**

Fattispecie e norma di riferimento	Limiti	Condizioni	Adempimenti obbligatori
<p>Modifiche che non sono considerate Varianti in corso d'opera Comma 1</p>	<p>1) non comportino variazione in superiore al 20% in più o in meno del valore di ogni singola categoria di lavoro; 2) limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale.</p>	<p>1) disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati; 2) che non modificano qualitativamente l'opera.</p>	<p>Accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione.</p>
<p>Varianti in corso d'opera Comma 2</p>	<p>limite del 10% in più (e in meno?) dell'importo contrattuale (importo contratto: qualunque)</p>	<p>necessarie, per natura e specificità dei beni su cui interviene: 1) per fatti verificatisi in corso d'opera (?!); 2) per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale; 3) per adeguare l'impostazione progettuale se ciò sia necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento; 4) giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.</p>	<p>Obbligo di pubblicazione (art. 106, comma 5) (ii) Comunicazione all'Osservatorio (iii)</p>
	<p>dal 10% al 20% in più (v) dell'importo contrattuale. (contratto: < soglia comunitaria)</p>		<p>Comunicazione ad ANAC (art. 106, comma 8) (i) (vi)</p>
	<p>dal 10% al 20% in più (v) dell'importo contrattuale. (contratto: => soglia comunitaria)</p>		<p>Trasmissione ad ANAC (art. 106, comma 14) (iv) (vi)</p>

(i) Entro 30 giorni dal perfezionamento; sanzione da 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.

(ii) Pubblicità a livello nazionale o a livello comunitario a seconda che l'importo dell'appalto sia inferiore oppure pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario; si ritiene che la pubblicazione sia obbligatoria solo per i contratti che, per importo, sono soggetti alla pubblicità ordinaria di cui agli articoli 72 e 73.

(iii) Tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio.

(iv) Entro 30 giorni dall'approvazione della variante, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP; sanzione da 250 a 250.000 euro per omissione o rifiuto di trasmissione, da 500 a 50.000 euro per trasmissione di dati o documenti non veritieri (rinvio all'art. 213, comma 13).

(v) La norma letteralmente ammette solo varianti in aumento; si ritiene che possano essere ammesse anche in riduzione, quantomeno non pare vietata l'applicazione della norma generale di cui all'art. 106, comma 2, lettere a) e b).

(vi) Per rinvio implicito alle analoghe fattispecie di cui all'articolo 106, comma 5 (ii e iii), comma 8 (i) e comma 14 (iv).

(?) Probabilmente non si tratta di una condizione autonoma (che sarebbe aperta a qualunque variante) ma una ridondanza della definizione di "varianti in corso d'opera" che presuppone la sussistenza di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4).

Articolo 63: Affidamenti diretti di ripetizioni di prestazioni analoghe e di forniture complementari

Fattispecie	Norma di riferimento	Limiti	Condizioni	Adempimenti obbligatori
Ripetizione di Lavori o di Servizi analoghi	Comma 5 (opzioni)	<p>Esperibile solo nel triennio successivo alla stipula del contratto iniziale.</p> <p>Il loro importo concorre a determinare il valore dell'appalto iniziale ai fini dell'applicazione delle soglie di rilievo comunitario</p>	<p>Tutte quelle che seguono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) conformi al progetto a base di gara; 2) contratto originario affidato legittimamente ai sensi dell'articolo 59, comma 1; 3) entità e condizioni di aggiudicazione delle nuove prestazioni previste nei documenti a base di gara originari; 4) il possibile ricorso alla procedura deve essere previsto nei documenti a base di gara originari. 	Nuovo contratto, nuovo CIG
Forniture complementari	Comma 3, lettera b)	Durata non superiore a tre anni	<p>rinnovo parziale di forniture o di impianti o ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comportano incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.</p>	